

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER IL MERCATO AL MINUTO DI PRODOTTI ITTICI, ORTOFRUTTICOLI E ALIMENTARI DI VISERBA

*Deliberato dal Consiglio Comunale il 19/4/1967 con n. 205,
approvato dalla G.P.A. il 27/6/1967 con n. 1757 /Div. 3^*

ART. 1

La zona delimitata dal seguente perimetro: Delegazione Comunale Via Panzacchi - Via Menotti e fabbricati privati adiacenti, costituisce il mercato per la vendita al minuto di prodotti ittici, ortofrutticoli e alimentari in Viserba di Rimini.

La gestione del pubblico mercato è assunta direttamente dal Comune.

Il calendario ed orario di apertura e chiusura sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

ART. 2

Agli effetti del presente regolamento il mercato è così suddiviso:

- | | |
|--|--------|
| A) posteggi fissi per la vendita di prodotti ittici | n. 12; |
| B) posteggi fissi per la vendita di prodotti ortofrutticoli e alimentari | n. 12; |
| C) posteggi liberi da assegnare a produttori agricoli | n. 8. |

Durante la stagione estiva una parte di via Menotti sarà destinata a posteggio esclusivamente per i produttori agricoli.

Tale suddivisione non potrà essere modificata senza il parere del Consiglio Comunale.

ART. 3

I posteggi fissi, il cui numero è stabilito nell'articolo precedente, verranno assegnati dalla Delegazione Comunale di Viserba in accordo con l'Ufficio di P.M. a coloro, che in possesso di regolare licenza e dei requisiti previsti dalla legge, ne abbiano fatto domanda. Nella prima assegnazione dei posteggi fissi è data la precedenza agli assegnatari dei posteggi in atto.

Sulla base delle domande presentate verrà formulata una graduatoria valevole per la scelta del punto di vendita. Tale graduatoria dovrà tenere conto dell'anzianità di frequenza nel vecchio mercato e, qualora sia incerta o non provata la maggiore anzianità di un richiedente nei confronti di altri, dell'anzianità della licenza.

Gli eventuali posteggi fissi che, dopo la prima assegnazione, per qualsiasi motivo, si renderanno liberi saranno assegnati ai titolari dei posteggi liberi con maggiore frequenza di mercato che ne facciano domanda.

I posteggi liberi saranno assegnati giornalmente, dall'incaricato dell'Ufficio di P.M., a coloro che si presenteranno nell'orario stabilito e secondo l'ordine di frequenza. A questo proposito verrà istituito un apposito registro di mercato.

Art. 4

I concessionari dei posteggi fissi e liberi sono tenuti al pagamento della tassa occupazione spazi nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale e con le modalità stabilite nel "Regolamento comunale occupazione permanenti e temporanee degli spazi ed aree pubbliche".

Per i posteggi fissi saranno consentite forme di abbonamento mensile.

Chi omette o rifiuta di pagare la tassa dovuta deve sgombrare immediatamente il posto senza pregiudizio della contravvenzione in corso.

Art. 5

I banchi di vendita avranno le seguenti misure massime:

- Settore a) - mt. 2,00 x mt. 0,80
- Settore b) - mt. 3,20 x mt. 2,20
- Settore c) - mt. 1,50 x mt. 1,00

Art. 6

E' fatto obbligo ai venditori di gestire personalmente il posto di vendita. Sarà solo consentito di farsi sostituire temporaneamente, in caso di malattia o di impedimenti giustificati, da persona regolarmente autorizzata secondo le vigenti norme di legge.

Inoltre i venditori hanno l'obbligo di tenere costantemente puliti gli abiti, i banchi, gli strumenti di peso e misura e di osservare tutte le disposizioni emanate dalla Giunta Comunale per l'igiene e la disciplina del mercato.

Su tutte le merci esposte in vendita dovrà essere indicato, con appositi cartellini, il prezzo in modo chiaro.

Art. 7

Nell'area adibita è vietato compiere atti che possono compromettere la sicurezza, la quiete, l'ordine, il decoro e danneggiare le installazioni. In modo particolare è vietato:

- 1) - ingombrare in qualsiasi modo con merci, attrezzi ed altri oggetti, gli spazi destinati alla circolazione interna;
- 2) esporre le merci al di fuori del banco di vendita ed a diretto contatto col suolo;
- 3) effettuare operazioni di vendita della merce al di fuori del punto di vendita assegnato;
- 4) attirare l'attenzione dei compratori con clamori, schiamazzi, atti incomposti e l'uso di strumenti sonori;
- 5) provvedere alla lavorazione del pesce, polli conigli, selvaggina ed altro o compiere qualunque azione che possa lordare i passanti o urtarne la sensibilità;
- 6) durante il lavaggio del pesce o delle verdure intasare i fognoli di scarico delle fontanelle pubbliche con qualsiasi materia.

Art. 8

Ultimata la vendita, tutti i banchi dovranno essere rimossi e le merci deperibili invendute trasportate in appositi privati locali di conservazione.

I venditori hanno l'obbligo di tenere costantemente pulito attorno al proprio posto di vendita raccogliendo le immondizie in recipienti di tipo autorizzato dalla Direzione del mercato che saranno rimossi a cura del servizio N.U. al quale compete pure la pulizia e il lavaggio del mercato.

Art. 9

La disciplina del mercato è affidata alla Divisione di P.M. che la esplica attraverso il Corpo dei Vigili Urbani. L'Ufficio d'igiene interviene direttamente nel mercato stesso per quanto gli compete. I venditori dovranno attenersi alle disposizioni ed istruzioni che verranno loro impartite da funzionari o agenti comunali.

Art. 10

Il Sindaco in caso di accertata e continuata infrazione alla disciplina del mercato, o quando lo ritenga necessario, potrà revocare o sospendere le concessioni.

Art. 11

Nel mercato sono in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana, igiene e annona.

Le contravvenzioni al presente regolamento verranno applicate ai sensi dell'art. 106 e seguenti del Testo Unico Legge Comunale e Provinciale 1934, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi e regolamenti speciali, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione degli organi competenti e alle pubblicazioni nell'albo pretorio previste dalla legge.

I concessionari dovranno uniformarsi alle condizioni previste all'art. 5 del presente regolamento al momento dell'occupazione effettiva del posto assegnato.